

**Causa C-463/20****Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

24 settembre 2020

**Giudice del rinvio:**

Conseil d'État (Belgio)

**Data della decisione di rinvio:**

4 giugno 2020

**Ricorrente:**

Namur-Est Environnement ASBL

**Resistente:**

Région wallonne

---

**CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF  
(CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE DEL CONTENZIOSO  
AMMINISTRATIVO, BELGIO)****SENTENZA****I. Oggetto del ricorso**

- 1 Con ricorso proposto il 18 gennaio 2017, l'associazione senza scopo di lucro NAMUR-EST ENVIRONNEMENT chiede l'annullamento della decisione dell'ispettore generale del Département de la nature et des forêts (Dipartimento per la natura e le foreste; in prosieguito: il «D.N.F.») del 27 giugno 2016, con la quale sono concesse alla società per azioni SAGREX (in prosieguito: la «SAGREX») alcune deroghe alle misure di protezione delle specie animali e vegetali stabilite agli articoli 2 bis, 3 e 3 bis della loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature (legge del 12 luglio 1973 sulla conservazione della natura) (Moniteur belge n. 1973A71207 dell'11 settembre 1973, <http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/loi/1973/07/12/1973A71207/justel>, in

prosieguo: la «legge sulla conservazione della natura») per lo sfruttamento di una cava di aggregati calcarei a Bossimé.

- 2 Il 14 marzo 2018 la S.A. CIMENTERIES CBR è stata autorizzata ad intervenire.

## **II. Fatti**

- 3 Il 4 novembre 2008 la SAGREX ha presentato una domanda di autorizzazione unica avente ad oggetto la ripresa dello sfruttamento del sito della cava di Bossimé, lo scavo di un tunnel tra le cave di Bossue e di Lives-sur-Meuse, l'installazione di un nastro trasportatore nella cava di Lives-sur-Meuse e l'allestimento di una piattaforma di carico di chiatte sulla riva della Mosa.

- 4 Il 12 maggio 2010 il D.N.F. ha emesso parere negativo, contenente in particolare le seguenti motivazioni:

«Considerato che, nonostante il gran numero di specie protette che saranno [interessate] dal progetto, il fascicolo sorprendentemente non contiene alcuna menzione dell'obbligo giuridico di disporre delle necessarie deroghe alle misure di protezione delle specie protette conformemente alla normativa in vigore;

(...)

Considerato che, data la natura e l'entità del presente progetto, le modifiche previste prima, durante e dopo il cantiere, non possono mitigare né compensare realmente i numerosi impatti previsti, in particolare in materia di distruzione di habitat naturali».

- 5 Il 15 aprile 2016 la SAGREX ha presentato una domanda di deroga alle misure di protezione delle specie animali e vegetali previste dalla legge sulla conservazione della natura. Detta domanda è corredata da una valutazione dell'impatto ambientale intitolata «Distruzione degli ambienti e trasferimenti delle specie vegetali per lo sfruttamento della cava di Bossimé», dell'aprile 2016.
- 6 Il 27 giugno 2016 il D.N.F. ha concesso la deroga richiesta; esso ha pertanto autorizzato la SAGREX a perturbare deliberatamente gli esemplari delle specie animali e vegetali ivi elencate, a degradare e distruggere gli habitat di tali specie, a sradicare, distruggere deliberatamente, detenere e trasferire esemplari, nonché a degradare gli habitat di tali specie, mediante l'applicazione di misure di mitigazione ivi elencate. Tale provvedimento costituisce l'atto impugnato.
- 7 Il 30 settembre 2016 la SAGREX ha depositato piani modificativi e un'integrazione complementare dello studio sull'impatto ambientale nell'ambito della domanda di autorizzazione unica.
- 8 Dal 21 novembre al 21 dicembre 2016 si è svolta un'indagine pubblica sul progetto modificato, che ha suscitato numerose proteste.

- 9 Il 21 dicembre 2016 il D.N.F. ha emesso parere favorevole a certe condizioni sulla domanda di autorizzazione unica. Tale parere si fonda, tra l'altro, sulle seguenti motivazioni:

«Considerato che, mediante le raccomandazioni contenute nel fascicolo della domanda e mediante gli obblighi derivanti dalla deroga del 27/06/16 e alle condizioni che seguono, gli effetti significativi derivanti da questo progetto in materia di conservazione della natura possono essere ricondotti ad un livello accettabile, tenuto conto, in particolare, delle compensazioni; (...).».

- 10 Il 25 settembre 2017 il Ministro competente ha negato l'autorizzazione unica. Tale decisione è stata oggetto di un ricorso di annullamento proposto separatamente dall'interveniente. Una sentenza del 14 maggio 2020 ha respinto detto ricorso.

### **III. Argomenti delle parti**

#### ***A. Domanda di annullamento***

- 11 La ricorrente fa valere, tra l'altro, la violazione degli articoli da 2 a 10 e dell'allegato I, punto 19, della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU 2012, L 26, pag. 1).
- 12 L'atto impugnato consiste in un'autorizzazione che non è stata sottoposta ad una procedura di valutazione dell'impatto ambientale conforme alle pertinenti disposizioni della direttiva 2011/92 e l'autorità che l'ha rilasciata non ha esaminato se tale procedura di valutazione dell'impatto ambientale, nel caso specifico, fosse necessaria.
- 13 L'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2011/92 dispone che «i progetti elencati nell'allegato I sono sottoposti a valutazione a norma degli articoli da 5 a 10». L'allegato I, punto 19, riguarda in particolare le «Cave e attività minerarie a cielo aperto, con superficie del sito superiore a 25 ettari (...).»; per tali progetti è prevista «un'autorizzazione e una valutazione del loro impatto» e l'autorizzazione è la «decisione dell'autorità competente, o delle autorità competenti, che conferisce al committente il diritto di realizzare il progetto stesso».
- 14 Il progetto rientra nell'allegato I della direttiva 2011/92 e la deroga è stata concessa «per lo sfruttamento di una cava di aggregati calcarei a Bossimé». È dunque necessaria un'autorizzazione affinché il richiedente abbia «il diritto di realizzare il progetto» e, pertanto, il rilascio di tale autorizzazione doveva essere preceduto da una valutazione dell'impatto ambientale conformemente «agli articoli da 5 a 10» della direttiva.
- 15 In ogni caso, nell'ambito di un processo decisionale in più fasi, la procedura di valutazione deve avere luogo il più possibile a monte. È vero che è stata presentata parallelamente una domanda di autorizzazione unica per lo

sfruttamento della cava, tuttavia tale domanda e lo studio sull'impatto ambientale ad essa allegato sono successivi alla presentazione della domanda di deroga e alla decisione del 27 giugno 2016, in quanto lo studio sull'impatto ambientale è datato luglio 2016.

- 16 L'«estratto del capitolo Fauna e Flora dello studio sull'impatto ambientale del 2008 - Integrazione allo studio sull'impatto ambientale conseguente alla modifica del progetto del 2015», allegato alla domanda di deroga, ha portata limitata e non può costituire una valutazione dell'impatto ambientale ai sensi delle prescrizioni della direttiva.
- 17 Inoltre, la valutazione dell'impatto ambientale implica altresì lo svolgimento di consultazioni degli organi interessati e la partecipazione del pubblico (articolo 6 della direttiva 2011/92), l'esame e la presa in considerazione, da parte dell'autorità competente, delle informazioni presentate nel documento di valutazione e delle informazioni raccolte nell'ambito delle consultazioni ai sensi dell'articolo 6 (articolo 8 della direttiva 2011/92), nonché l'inserimento di tale presa in considerazione da parte dell'autorità competente nella decisione di autorizzazione e l'informazione al pubblico (articolo 9 della direttiva 2011/92), vale a dire le fasi che non sono state rispettate nel caso di specie (e in particolare, la fase della partecipazione del pubblico).

### ***B. Controricorso***

- 18 La resistente osserva che l'atto impugnato non costituisce un progetto ai sensi della direttiva 2011/92. Esso non ha l'effetto di consentire lo sfruttamento di una cava, bensì soltanto di escludere l'applicazione di determinate disposizioni della legge sulla conservazione della natura ai fini della presentazione di una domanda di autorizzazione di sfruttamento. Poiché detta autorizzazione non può essere applicata in quanto tale, essa non costituisce «la decisione dell'autorità competente, o delle autorità competenti, che conferisce al committente il diritto di realizzare il progetto stesso». Non si tratta peraltro di un'autorizzazione facente parte di un processo decisionale in più fasi, e l'autore dell'atto impugnato è un'autorità diversa da quelle responsabili dell'esame della domanda di autorizzazione unica, e che opera in un contesto diverso.

### ***C. Replica***

- 19 La ricorrente replica facendo riferimento a diverse sentenze della Corte e in particolare alla sentenza del 7 gennaio 2004, Wells (C-201/02, EU:C:2004:12), relativa all'applicazione della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU 1985, L 175, pag. 40) allo sfruttamento di una cava.
- 20 L'atto impugnato è una conditio sine qua non dello sfruttamento della cava; esso costituisce quindi un'autorizzazione nell'ambito di un processo decisionale in più fasi. La procedura di valutazione deve avere luogo il più possibile a monte. Il fatto

che l'autore dell'atto impugnato sia un'autorità diversa da quelle responsabili dell'esame della domanda di autorizzazione unica è irrilevante al riguardo.

- 21 Ritenere che la valutazione dell'impatto ambientale debba avere luogo solo nell'ambito dell'istruttoria della domanda di autorizzazione unica equivale a perdere di vista, da un lato, che, nel processo decisionale, l'autorità competente deve tenere «subito» conto dell'impatto del progetto sull'ambiente e, dall'altro, che una valutazione dell'impatto ambientale effettuata successivamente non può pregiudicare l'atto impugnato, poiché quest'ultimo concede definitivamente l'autorizzazione a perturbare deliberatamente le specie protette e a degradare e distruggere gli habitat di tali specie, per cui la valutazione deve essere preventiva.

#### ***D. Memoria di intervento***

- 22 Secondo l'interveniente, se il progetto di sfruttamento della cava rientra nella nozione di «progetto» ai sensi della direttiva 2011/92, la deroga impugnata non può tuttavia essere considerata un'«autorizzazione» ai sensi di quest'ultima, dal momento che essa non conferisce, da sola, il diritto di realizzare il progetto: è l'unione di entrambe le autorizzazioni che «conferisce il diritto» al committente di realizzare il suo progetto.
- 23 Dato che la deroga è una fase del processo di autorizzazione che non costituisce la decisione principale, bensì una decisione accessoria che riguarda solo determinate conseguenze del progetto, non era necessario eseguire la valutazione dell'impatto ambientale in tale fase.
- 24 Lo studio sull'impatto ambientale allegato alla domanda di autorizzazione unica contiene un'analisi dell'impatto sulle specie protette indicate dalla deroga, sicché gli obiettivi della direttiva 2011/92 sono pienamente raggiunti, nella misura in cui la valutazione è stata effettuata prima dell'autorizzazione principale, e in cui essa riguarda l'impatto sulle specie protette ed è oggetto di tutte le garanzie procedurali richieste dalla direttiva.
- 25 Non si può ritenere che il progetto fosse definitivamente approvato in tutte le sue modalità di esecuzione al momento della domanda di deroga. È quindi nella fase della domanda di autorizzazione unica che il richiedente è tenuto a procedere alla valutazione dell'impatto ambientale, in modo che lo studio verta sul progetto definitivo, previa modifica per conformarsi alla deroga.

#### ***E. Memoria conclusiva della controparte***

- 26 La controparte sostiene che non esiste alcun collegamento ai sensi di legge o di regolamento tra il regime dell'autorizzazione unica e il regime delle deroghe alle misure di tutela delle specie animali e vegetali. Non esiste quindi un «processo decisionale» ai sensi della giurisprudenza europea. Non bisogna confondere la causa, vale a dire lo sfruttamento di una cava, con i suoi effetti, vale a dire i danni alle specie animali o vegetali.

***F. Memoria conclusiva dell'interveniente***

- 27 L'interveniente ritiene che la direttiva 2011/92 sia rispettata, anche se l'indagine pubblica è avvenuta successivamente all'adozione dell'atto impugnato, in quanto «sia la deroga in senso stretto sia la valutazione specifica dell'impatto ambientale che dimostra il rispetto delle condizioni della deroga e lo studio integrativo sull'impatto relativo alla fauna e alla flora (dell'aprile 2016) sono stati allegati al fascicolo sottoposto all'indagine pubblica relativa alla decisione principale». L'indagine pubblica si è svolta proprio in un momento in cui il pubblico ha avuto la possibilità di presentare efficacemente osservazioni sul progetto stesso, dato che in quel momento tutte le alternative erano ancora possibili.

***G. Memoria conclusiva della ricorrente***

- 28 La ricorrente insiste sul fatto che l'atto impugnato sia una conditio sine qua non ai fini dello sfruttamento della cava. Tale sfruttamento e la perturbazione delle specie «costituiscono un unico progetto d'intervento sull'ambiente naturale». Qualora siano necessarie più decisioni amministrative per conferire al committente il diritto di realizzare il progetto, è l'insieme di tali decisioni amministrative che costituisce l'autorizzazione ai sensi della direttiva 2011/92. La domanda di deroga non è stata pertanto sottoposta ad una valutazione ambientale adeguata.

**IV. Esame**

- 29 La direttiva 92/43/CEE, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU 1992, L 206, pag. 7) prevede, agli articoli 12 e 13, che gli Stati membri adottino i provvedimenti necessari atti ad istituire regimi di tutela delle specie animali e vegetali di cui all'allegato IV, lettere a) e b). Al suo articolo 16, essa consente agli Stati membri di derogare ai suddetti provvedimenti in determinati casi e condizioni.
- 30 Né la direttiva 92/43, né la legge sulla conservazione della natura, né la normativa amministrativa regionale prevedono una valutazione dell'impatto ambientale o una consultazione pubblica prima del rilascio dell'autorizzazione a derogare alle misure di protezione delle specie animali e vegetali.
- 31 La SAGREX ha presentato una domanda di deroga alla legge sulla conservazione della natura allo scopo di rispondere al parere negativo del D.N.F. del 12 maggio 2010.
- 32 La domanda di deroga è corredata da una valutazione dell'impatto ambientale intitolata «Distruzione degli ambienti e trasferimenti delle specie vegetali per lo sfruttamento della cava di Bossimé», datata aprile 2016.

- 33 Tale valutazione sull'impatto ambientale è corredata, tra l'altro, da un estratto dello studio sull'impatto ambientale realizzato nell'ambito della domanda di autorizzazione unica. Si tratta del «capitolo Fauna e Flora dello studio sull'impatto ambientale del 2008 - Integrazione allo studio sull'impatto ambientale in seguito alla modifica del progetto del 2015», anch'esso datato aprile 2016.
- 34 Prima dell'adozione dell'atto impugnato non ha avuto luogo alcuna fase di partecipazione del pubblico.
- 35 L'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2011/92 contiene, tra l'altro, le seguenti definizioni:
- a) «progetto»:
- la realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti od opere,
  - altri interventi sull'ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo;
- (...)
- c) «autorizzazione»: decisione dell'autorità competente, o delle autorità competenti, che conferisce al committente il diritto di realizzare il progetto stesso.

L'articolo 2, paragrafo 1, della stessa direttiva così dispone in particolare: «Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché, prima del rilascio dell'autorizzazione, per i progetti per i quali si prevede un significativo impatto ambientale, in particolare per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione, sia prevista un'autorizzazione e una valutazione del loro impatto sull'ambiente».

- 36 L'articolo 6 della direttiva 2011/92 recita come segue:

«1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le autorità che possono essere interessate al progetto, per la loro specifica responsabilità in materia di ambiente o in virtù delle loro competenze locali o regionali, abbiano la possibilità di esprimere il loro parere sulle informazioni fornite dal committente e sulla domanda di autorizzazione, tenendo conto, ove opportuno, dei casi di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 3. A tal fine, gli Stati membri designano le autorità da consultare, in generale o caso per caso. Queste autorità ricevono le informazioni raccolte a norma dell'articolo 5. Le modalità della consultazione sono fissate dagli Stati membri.

2. Per consentire l'efficace partecipazione al processo decisionale da parte del pubblico interessato, quest'ultimo è informato sugli aspetti indicati in appresso, per via elettronica e mediante pubblici avvisi oppure in altra forma adeguata, in una fase precoce delle procedure decisionali in materia ambientale di cui

all'articolo 2, paragrafo 2, e al più tardi non appena sia ragionevolmente possibile fornire le informazioni:

- a) la domanda di autorizzazione;
- b) il fatto che il progetto sia soggetto a una procedura di valutazione dell'impatto ambientale ed, eventualmente, che sia applicabile l'articolo 7;
- c) informazioni sulle autorità competenti responsabili dell'adozione della decisione, quelle da cui possono essere ottenute le informazioni in oggetto, quelle cui possono essere presentati osservazioni o quesiti, nonché indicazioni sui termini per la trasmissione di osservazioni o quesiti;
- d) la natura delle possibili decisioni o l'eventuale progetto di decisione;
- e) l'indicazione circa la disponibilità delle informazioni raccolte ai sensi dell'articolo 5;
- f) l'indicazione dei tempi e dei luoghi in cui possono essere ottenute le informazioni in oggetto e le modalità alle quali esse sono rese disponibili;
- g) le modalità precise della partecipazione del pubblico ai sensi del paragrafo 5 del presente articolo.

3. Gli Stati membri provvedono affinché, entro scadenze ragionevoli, il pubblico interessato abbia accesso:

- a) a qualsiasi informazione raccolta ai sensi dell'articolo 5;
- b) conformemente alla legislazione nazionale, ai principali rapporti e consulenze resi all'autorità o alle autorità competenti nel momento in cui il pubblico interessato è informato conformemente al paragrafo 2 del presente articolo;
- c) conformemente alle disposizioni della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale, alle informazioni diverse da quelle previste al paragrafo 2 del presente articolo che sono rilevanti per la decisione di cui all'articolo 8 della presente direttiva e che sono disponibili soltanto dopo che il pubblico interessato è stato informato conformemente al paragrafo 2 del presente articolo.

4. Al pubblico interessato vengono offerte tempestive ed effettive opportunità di partecipazione alle procedure decisionali in materia ambientale di cui all'articolo 2, paragrafo 2. A tal fine, esso ha il diritto di esprimere osservazioni e pareri all'autorità o alle autorità competenti quando tutte le opzioni sono aperte prima che venga adottata la decisione sulla domanda di autorizzazione.

5. Gli Stati membri stabiliscono le modalità dettagliate di informazione del pubblico, ad esempio mediante affissione entro un certo raggio o mediante



pubblicazione nei giornali locali, e di consultazione del pubblico interessato, ad esempio per iscritto o tramite indagine pubblica. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che le informazioni pertinenti siano accessibili elettronicamente al pubblico, almeno attraverso un portale centrale o punti di accesso facilmente accessibili, al livello amministrativo adeguato.

6. Per le varie fasi vengono fissate scadenze adeguate, che concedano un tempo sufficiente per:

a) informare le autorità di cui al paragrafo 1, nonché il pubblico; e

b) consentire alle autorità di cui al paragrafo 1, nonché al pubblico interessato di prepararsi e di partecipare efficacemente al processo decisionale in materia ambientale ai sensi delle disposizioni del presente articolo.

7. I tempi di consultazione del pubblico interessato riguardo al rapporto di valutazione dell'impatto ambientale di cui all'articolo 5, paragrafo 1, non possono essere inferiori a 30 giorni».

- 37 Nella sentenza del 7 gennaio 2004, *Wells* (C-201/02, EU:C:2004:12), la Corte ha rilevato che, ai sensi del considerando 1 della direttiva 85/337, è previsto che nel processo di decisione, l'autorità competente tiene «subito» conto delle eventuali ripercussioni sull'ambiente del progetto in questione (punto 51). «Pertanto, qualora il diritto nazionale preveda che la procedura di autorizzazione si articoli in più fasi, consistenti l'una in una decisione principale e l'altra in una decisione di attuazione che deve rispettare i parametri stabiliti dalla prima, gli effetti che il progetto può avere sull'ambiente devono essere individuati e valutati nella procedura relativa alla decisione principale. Solo qualora i detti effetti fossero individuabili unicamente nella procedura relativa alla decisione di attuazione, la valutazione dovrebbe essere effettuata durante tale procedura» (punto 52).
- 38 La Corte ha dichiarato inoltre: «Risulta dalla struttura e dagli obiettivi della direttiva 85/337 che [l'articolo 1, paragrafo 2, di detta direttiva] riguarda la decisione (in una o in più fasi) che consente al committente di iniziare i lavori per la realizzazione del proprio progetto. Alla luce di tali precisazioni spetta dunque al giudice nazionale verificare se il permesso di costruire sulla base di un progetto preliminare e la decisione di approvazione degli aspetti riservati, di cui si discute nella causa principale, costituiscono nel loro insieme un'«autorizzazione» ai sensi della direttiva 85/337 (v., in proposito, la sentenza in data odierna nella causa C-508/03, Commissione/Regno Unito, Racc. pag. I-3969, punti 101 e 102). Va inoltre ricordato che la Corte ha precisato, al punto 52 della citata sentenza *Wells*, cit., che, qualora il diritto nazionale preveda un procedimento di autorizzazione in più fasi, consistenti l'una in una decisione principale e l'altra in una decisione di attuazione che deve rispettare i parametri stabiliti dalla prima, gli effetti che il progetto può avere sull'ambiente devono essere individuati e valutati nel procedimento relativo alla decisione principale. Solo qualora i detti effetti fossero individuabili unicamente nel procedimento relativo alla decisione di attuazione, la

valutazione dovrebbe essere effettuata nel corso di quest'ultimo procedimento» [sentenza del 4 maggio 2006, *Barker* (C-290/03, EU:C:2006:286, punti da 45 a 47); v. anche sentenza del 4 maggio 2006, *Commissione/Regno Unito* (C-508/03, EU:C:2006:287, punto 104), sentenza del 28 febbraio 2008, *Abraham e a.* (C-2/07, EU:C:2008:133, punto 26), sentenza del 17 marzo 2011, *Brussels Hoofdstedelijk Gewest e a.* (C-275/09, EU:C:2011:154, punto 32), e sentenza del 3 marzo 2011, *Commissione/Irlanda* (C-50/09, EU:C:2011:109, punti 76 e 77)].

- 39 La Corte ha inoltre dichiarato, al punto 34 della sentenza del 17 marzo 2011, *Brussels Hoofdstedelijk Gewest e a.* (C-275/09, EU:C:2011:154), che spetta al giudice nazionale stabilire sulla base della normativa nazionale applicabile se una decisione come quella di cui trattasi nella causa principale possa essere considerata come fase di un procedimento di autorizzazione articolato in più fasi ed avente al suo termine per obiettivo la realizzazione di attività costitutive di un progetto, sulla base delle pertinenti disposizioni della direttiva 85/337.
- 40 Nel caso specifico, l'adozione dell'atto impugnato non è stata preceduta da alcuna fase di partecipazione del pubblico. La fase di partecipazione del pubblico ha avuto luogo essenzialmente dopo l'adozione dell'atto impugnato, in occasione dell'indagine pubblica che si è svolta sulla domanda di autorizzazione unica. Occorre pertanto valutare se la direttiva 2011/92 imponga che si svolga una fase di partecipazione del pubblico prima dell'adozione di una misura con la portata e gli effetti dell'atto impugnato.
- 41 A tal riguardo, occorre rilevare che lo sfruttamento della cava non potrebbe avvenire senza la deroga impugnata. In tal senso, è fuor di dubbio che l'atto impugnato costituisce una condizione necessaria per la ripresa dello sfruttamento della cava. Peraltro, è altresì evidente che detto sfruttamento non potrebbe avvenire senza il rilascio di un'autorizzazione unica, il cui ottenimento è subordinato allo svolgimento di un'indagine pubblica.
- 42 Lo sfruttamento della cava di Bossimé costituisce in quanto tale un progetto ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2011/92. Tale sfruttamento dovrebbe essere sottoposto a valutazione ambientale conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva, considerato che le cave di questo tipo sono menzionate nell'allegato I della direttiva.
- 43 Tuttavia, l'atto impugnato ha come unico obiettivo di autorizzare la perturbazione degli animali e il degrado degli habitat di tali specie. Peraltro, la decisione principale che conferisce al committente il diritto di realizzare il suo progetto è l'autorizzazione unica che, successivamente all'indagine pubblica, può essere negata o soggetta a condizioni più rigide rispetto a quelle previste dall'atto impugnato. Così, nel caso specifico, l'autorità ha rifiutato di concedere l'autorizzazione unica per lo sfruttamento della cava.
- 44 L'autorità responsabile del rilascio dell'autorizzazione unica deve esaminare tutti gli aspetti urbanistici e ambientali del progetto relativo allo sfruttamento della

cava. A tal fine, essa può valutare più rigorosamente l'impatto ambientale di detto sfruttamento alla luce dei parametri stabiliti dall'autore dell'atto impugnato.

- 45 Si pone pertanto la questione di stabilire se l'atto impugnato e l'autorizzazione unica che permetterebbe lo sfruttamento della cava facciano parte di una medesima autorizzazione [ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2011/92] relativa a un medesimo progetto [ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della stessa direttiva]. Tenuto conto della specificità di tale contesto di fatto, alla luce della giurisprudenza europea esistente, occorre sottoporre d'ufficio detta questione alla Corte di giustizia dell'Unione europea.
- 46 In caso di risposta affermativa a tale prima questione, occorre ancora interrogare la Corte sui requisiti della medesima direttiva, dal momento che, contrariamente agli atti di cui trattasi nelle cause che hanno dato luogo alle sentenze citate, in particolare la sentenza Wells, l'atto impugnato non è in realtà una decisione di esecuzione, ma non costituisce neppure la decisione principale, essendo quest'ultima l'autorizzazione unica che consente lo sfruttamento della cava.

## V. Questioni pregiudiziali

1. Se una decisione che «autorizza la perturbazione degli animali e il degrado degli habitat di tali specie per lo sfruttamento di una cava» e la decisione che autorizza o nega tale sfruttamento (autorizzazione unica) facciano parte di una medesima autorizzazione [ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati], relativa a uno stesso progetto [ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della medesima direttiva], nel caso in cui, da un lato, tale sfruttamento non può avvenire senza la prima fra queste e, dall'altro lato, l'autorità responsabile del rilascio delle autorizzazioni uniche mantiene la possibilità di valutare l'impatto ambientale di tale sfruttamento più rigorosamente rispetto ai parametri fissati dall'autore della prima decisione.

2. In caso di risposta affermativa alla prima questione, se le condizioni poste da detta direttiva, in particolare dai suoi articoli 2, 5, 6, 7 e 8, siano sufficientemente rispettate qualora la fase di partecipazione del pubblico si svolga successivamente all'adozione della decisione «che autorizza la perturbazione degli animali e il degrado degli habitat di tali specie per lo sfruttamento di una cava» ma prima dell'adozione della decisione principale che conferisce al committente il diritto di sfruttare la cava.